




UHY Italy provides a wide variety of services, ranging from corporate and organizational consulting, to corporate assistance, as well as tax and consulting assistance, audit, payroll and outsourced services.

UHY Advisor Srl, UHY Associati Stprl, UHY Bompani Srl, FiderConsult Srl are all members of **UHY Italy**

Our partners are certified professionals with years of experience in public practice and with leading international firms.

Via Birmania 81
 00144 Roma
 Tel. +39 06 591.74.69
 Fax +39 06 591.35.82

Via Bernardino Telesio 2
 20145 Milano
 Tel. +39 02 480.12.534
 Fax +39 02 481.81.43

Viale Giuseppe Mazzini 26
 50132 Firenze
 Tel. +39 055 234.79.02
 Fax +39 055 234.79.09

www.uhyitaly.com
info@uhyitaly.com

We have taken the greatest care in preparing the information contained herein, considering the need to make it as concise and timely as possible. However if you intend to use the information in making business decisions or in applying the relevant legal regulations, you are welcome to contact us for a more thorough examination of any specific matters.

Oggetto: novità in materia di IVA. Nuova opzione, incentivata, per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute ex Legge n. 127/2015. Ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

1. Disciplina della nuova opzione di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle fatture emesse e ricevute

Entro il prossimo 31 marzo 2017 i soggetti passivi IVA potranno optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute, e delle relative variazioni.

La scadenza del 31 marzo prossimo riguarda le fatture emesse e registrate nel corso dell’anno solare 2017. A regime, essa potrà essere esercitata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati (quindi, ad esempio, per le fatture dell’anno 2018, l’opzione dovrà essere esercitata entro il 31 dicembre 2017).

Si evidenzia che l’opzione riguarda le operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate dal 1° gennaio 2017. Tale opzione ha effetto dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata e dura fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio.

In caso di opzione, le fatture potranno essere trasmesse e ricevute in modo elettronico anche tramite il Sistema di Interscambio (SDI). Al riguardo l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso le fatture emesse e ricevute transitino attraverso il Sistema di interscambio (SDI), il contribuente che ha esercitato l’opzione invierà soltanto i dati delle altre fatture (non SDI).

Il contribuente o il suo intermediario ha a disposizione una procedura gratuita, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate; in alternativa può utilizzare un software commerciale conforme alle specifiche tecniche.

2. Dati da trasmettere e modalità di esercizio dell’opzione

Il Provvedimento del 28 febbraio 2016, dando attuazione al D.Lgs. n. 127/2015, ha, inoltre, definito i dati da trasmettere in relazione alle fatture emesse e ricevute (e registrate), il formato e le regole di compilazione della comunicazione e le modalità di trasmissione.

In caso di opzione, la trasmissione telematica dei dati delle fatture ha cadenza trimestrale, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre e, per l’ultimo trimestre, è effettuata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo (le scadenze sono quindi 31 maggio, 31 agosto, 30 novembre e 28 (29) febbraio).

L’opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture è esercitata, dal contribuente o da un suo intermediario abilitato, mediante l’apposita funzionalità presente nel sito web dell’Agenzia delle Entrate.

In una apposita sezione del sito web dell’Agenzia delle Entrate, raggiungibile mediante le credenziali di autenticazione, sono consultabili, da parte dei soggetti passivi IVA che hanno esercitato l’opzione, le informazioni che pervengono all’anagrafe tributaria.

3. Gli incentivi per la trasmissione telematica dei dati delle fatture all’Agenzia delle Entrate

L’opzione per la trasmissione telematica dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute e anche dei corrispettivi (se presenti), prevede una serie di benefici fiscali, anche in termini di riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili.

I vantaggi dell’opzione sono i seguenti:

- a) esonero dalla presentazione della comunicazione telematica trimestrale dei dati di tutte le fatture (si tratta del cosiddetto nuovo “spesometro” analitico (con modello polivalente),

oggetto della precedente Taxnews n. 5/2017. Si evidenzia che i dati da trasmettere in caso di opzione per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute (stabiliti con Provvedimento del 28 ottobre 2016) sono gli stessi oggetto del nuovo "spesometro" analitico, sebbene il calendario di trasmissione sia differente;

- b) possibilità di ottenere più velocemente i rimborsi IVA (è previsto, infatti, che tali rimborsi vengano eseguiti entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei presupposti di legge di cui all'art. 30, comma 2, del decreto IVA);
- c) riduzione i due anni del termine di decadenza per le rettifiche e gli accertamenti IVA e del termine per gli accertamenti per le imposte sui redditi, che passa, dunque, dal 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione al 31 dicembre del terzo anno successivo. Va però evidenziato che il beneficio della riduzione dei termini di decadenza si applica limitatamente ai redditi d'impresa e di lavoro autonomo e che per usufruire della riduzione dei termini di accertamento viene posto il vincolo secondo cui il contribuente deve effettuare e ricevere tutti i pagamenti con modalità tracciate (bonifico bancario o postale, carta di debito o di credito, assegno bancario, circolare o postale con clausola di non trasferibilità). In deroga, possono essere effettuati in contanti soltanto i movimenti di importo fino a 30 euro.

4. Ulteriori riduzioni degli adempimenti amministrativi e contabili per alcune

categorie di contribuenti di minori dimensioni che optano per la trasmissione telematica delle fatture emesse e ricevute

Per talune categorie di contribuenti sono previsti ulteriori benefici, qualora optino per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute, nonché dei corrispettivi (se presenti).

Si tratta dell'esonero dalla registrazione dei documenti IVA sui registri delle fatture emesse e degli acquisti e dell'esonero dall'obbligo di apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa) e dalla garanzia, laddove richiesti ai fini dei rimborsi IVA (ex art. 38-bis del decreto IVA).

I contribuenti interessati da questa ulteriore agevolazione sono:

- a) gli esercenti attività professionali od artistiche;
- b) le imprese in regime di contabilità semplificata, di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 600/1973;
- c) per il solo primo triennio di attività, le imprese che superano i limiti di ricavi di cui al citato art. 18 e sono quindi in contabilità ordinaria (400 mila euro per le prestazioni di servizi e 700 mila per le altre attività).

Si evidenzia, infine, che l'accesso al regime opzionale ex Legge n. 127/2015 in commento, sebbene escluda, come accennato, la necessità di inviare il nuovo "spesometro analitico" ex D.L. 193/2016 che interessa la generalità dei contribuenti IVA, non esonera dalla comunicazione periodica dei dati delle liquidazioni IVA, che quindi dovranno essere in ogni caso effettuate.

27 marzo 2017

♣ ♣ ♣

Visitate il nostro sito web:

<http://www.uhyitaly.com>.

Per ulteriori informazioni:

info@uhyitaly.com